



CITTA' DI CATANZARO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
HOBBISTICHE**



Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 16.03.2026

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 OGGETTO.....	3
Art. 2 DEFINIZIONI	4
Art. 3 AMBITI DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 OBBLIGHI E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ HOBBISTICA.....	5
Art. 5 TESSERINO HOBBISTI	7
ART. 6 REQUISITI PER IL RILASCIO DEL TESSERINO	7
ART. 7 LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL TESSERINO.....	8
ART. 8 PROCEDURA DI RILASCIO E VALIDITÀ DEL TESSERINO	9
ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ HOBBISTICA.....	9
ART. 10 INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE AREE AUTORIZZATE.....	11
Art. 11 -SETTORI MERCEOLOGICI NON ASSENTIBILI.....	14
ART. 12 OBBLIGHI DELL' HOBBISTA TITOLARE DEL TESSERINO	14
ART. 13 SANZIONI	14
Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	15

PREMESSA

L'Amministrazione comunale intende sostenere e incentivare, attraverso un'apposita regolamentazione, l'attività hobbistica e lo svolgimento dei cosiddetti mercatini degli hobbisti, nella consapevolezza che, tali attività, se regolamentate, rappresentano, non solo un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, ma animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrendo ad animare i centri storici e/o altre aree del territorio, con effetti positivi anche sulle attività commerciali ed i pubblici esercizi insediati stabilmente negli ambiti in cui si svolgono.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività hobbistiche, intese come attività non professionali, occasionali e senza scopo di lucro, finalizzate alla creazione, trasformazione e vendita diretta al pubblico di beni realizzati con creatività e manualità, utilizzando materiali di recupero, di scarto o materie prime di modico valore.

Il presente Regolamento persegue seguenti finalità:

- A. Definire i limiti e le modalità di svolgimento delle attività hobbistiche nel rispetto del decoro urbano, della quiete pubblica, della sicurezza e della viabilità.
- B. Garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento di tali attività, tutelando i consumatori e prevenendo forme di concorrenza sleale nei confronti degli operatori professionali.
- C. Promuovere e valorizzare la creatività, l'ingegno e le capacità manuali dei cittadini.
- D. Individuare le aree e le modalità idonee allo svolgimento delle attività hobbistiche.

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di hobbismo nel territorio comunale, ovvero, quelle attività escluse dall'applicazione della regolamentazione di cui al D. lgs. del 31 marzo 1998, n. 114 ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h del suddetto D.lgs, prevedono la vendita o l'esposizione per la vendita, di proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate

anche mediante supporto informatico;

2. Dovranno attenersi a quanto sancito nel presente regolamento anche i cosiddetti "artigiani creativi non professionali", ovvero chi occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro o del proprio ingegno, ad esempio oggetti fatti interamente a mano che non prevedono l'assemblaggio di semilavorati. Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore, ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc..
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono considerate opere del proprio ingegno e del proprio lavoro, quelle non prodotte personalmente da chi le espone per la vendita al dettaglio o quelle di tipo seriale. In questi casi trova applicazione la disciplina sul commercio su aree pubbliche di cui alla Legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche vigente nel Comune di Catanzaro.
4. Non rientrano nella categoria degli hobbisti, e non potranno essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

Attività Hobbistica: l'attività di creazione, trasformazione e vendita saltuaria e occasionale di prodotti, di modico valore, realizzati manualmente o con l'ausilio di attrezzature semplici, senza carattere di professionalità, abitualità e prevalente fonte di reddito, a titolo esemplificativo i prodotti realizzati possono consistere in: lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, modellismo, floricoltura, bricolage, restauro di mobili e similari;

Hobbista: sono definiti hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, opere della propria creatività o del proprio ingegno, fatta eccezione per attività

artigianali e commerciali continuative, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h) del D. lgs. n. 31 marzo 1998, n.114. Il valore di ogni singola creazione non può superare il prezzo unitario di € 250,00 e l'attività esercitata non deve superare, quale introito nell'anno solare derivante dalla vendita dei prodotti dell'attività hobbistica, l'importo di € 5.000,00

Beni Autoprodotti: i beni creati, trasformati o assemblati direttamente dall'hobbista con il proprio ingegno e manualità.

Settore Attività Economiche: la struttura comunale competente al rilascio del tesserino di cui al presente Regolamento ed alla tenuta del registro hobbisti.

Aree Autorizzate: gli spazi pubblici o privati individuati dal Comune per lo svolgimento delle attività hobbistiche.

Art. 3 AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutte le persone che svolgono attività hobbistica nel territorio del Comune di Catanzaro, comprese le vendite in fiere, eventi pubblici e spazi pubblici o privati adibiti a tali scopi.
2. Per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita al pubblico trovano applicazione tutte le disposizioni normative ed i regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico, alle quali gli hobbisti o le associazioni di hobbisti dovranno attenersi, soprattutto nella organizzazione di appositi mercatini per hobbisti, su aree pubbliche.

ART. 4 OBBLIGHI E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ HOBBISTICA

1. Per poter svolgere l'attività hobbistica nelle aree autorizzate dal Comune, gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
2. Per esercitare l'attività di hobbista nell'ambito del Comune di Catanzaro è necessario che l'operatore non professionale sia iscritto nel registro degli hobbisti tenuto dal Comune di Catanzaro e sia munito del tesserino di riconoscimento rilasciato secondo quanto indicato nei successivi articoli, dal Settore Attività Economiche.
3. Possono richiedere il tesserino identificativo le persone fisiche residenti o domiciliate

nel Comune di Catanzaro che dichiarino di svolgere attività hobbistica in forma occasionale e non professionale.

4. L'hobbista è tenuto ad esporre in modo visibile il tesserino identificativo durante lo svolgimento dell'attività.
5. L'hobbista è responsabile della veridicità delle informazioni fornite al momento della richiesta del tesserino.
6. L'hobbista è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal Comune o da altre autorità competenti.
7. L'hobbista è responsabile della pulizia e del decoro dello spazio occupato per lo svolgimento della propria attività.
8. È vietata la vendita di beni non autoprodotti o di beni che non rientrano nella definizione di attività hobbistica di cui all'Art. 2.
9. È vietato cedere a terzi, a qualsiasi titolo, lo spazio assegnato o il tesserino identificativo.
10. Gli hobbisti possono operare nelle fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
11. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo 30 manifestazioni l'anno su tutto il territorio comunale e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
12. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due o più giorni, purché consecutivi.
13. La Giunta comunale, con propria deliberazione, potrà istituire nell'ambito del territorio comunale i mercati o le fiere destinate agli hobbisti, individuando le aree e gli spazi a essi destinati, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.
14. Relativamente agli obblighi tributari, all'iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato ed agli eventuali obblighi contributivi, trovano applicazione le vigenti

disposizioni legislative in materia, tra cui, in particolare, l'art. 67, comma 1, lettera i, del D.P.R. 917/1986.

Art. 5 TESSERINO HOBBISTI

1. Il tesserino identificativo per lo svolgimento dell'attività hobbistica è rilasciato dal Settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro, previa presentazione di apposita domanda su modulo predisposto dall'Ufficio.
2. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
3. Il tesserino è vidimato dal Comune di Catanzaro, per ogni anno solare ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, decorsi i quali l'hobbista è obbligato a restituirlo al Comune chiedendone, contestualmente, il rinnovo, per poter continuare ad esercitare l'attività.
4. Il tesserino è strettamente personale e non cedibile.
5. Il possesso del tesserino abilita all'esercizio della vendita per hobby occasionale nelle fiere istituite dal Comune di Catanzaro ai sensi dell'art. 4 comma 13 del presente regolamento, per non più di trenta giornate in un anno solare. Ogni giorno di presenza è vistato nel tesserino dell'hobbista, a cura della Polizia locale, prima dell'inizio dell'attività di esposizione o vendita.
6. La mancanza del tesserino, della sua vidimazione annuale, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza o la vendita con un prezzo unitario superiore a € 250,00 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D. Lgs. 114/1998.

ART. 6 REQUISITI PER IL RILASCIO DEL TESSERINO

Possono richiedere il tesserino per hobbisti tutte le persone fisiche che intendono svolgere attività hobbistiche nel Comune di Catanzaro.

Per ottenere il tesserino, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- A. Essere maggiorenni;
- B. Non svolgere l'attività in modo professionale o commerciale continuativo;
- C. Produrre e/o vendere esclusivamente beni di propria creazione e ingegno, che rispettano le normative in materia di sicurezza, salute, e igiene e che rientrino nella definizione di attività hobbistica di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- D. Non esercitare attività per le quali è richiesta una specifica licenza o autorizzazione commerciale;
- E. Non sussistano nei confronti dell'operatore cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- F. L'operatore sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, per l'esercizio dell'attività di vendita, sebbene occasionale, su area pubblica.

ART. 7 LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL TESSERINO

1. La richiesta di rilascio del tesserino deve essere presentata al Settore Attività Economiche, Suap, Turismo e Transizione al Digitale del Comune di Catanzaro secondo il modello predisposto dall'Ufficio.
2. La domanda di rilascio deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - A. Modulo di richiesta debitamente compilato (scaricabile dal sito web del Comune o da richiedere via mail al Settore Attività Economiche, Suap, Turismo e Transizione al Digitale);
 - B. Copia di un documento di identità valido;
 - C. Descrizione dell'attività che si intende svolgere, inclusi i tipi di prodotti che si intendono esporre o vendere;
 - D. Dichiarazione di qualità di operatore non professionale;
 - E. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non essere soggetti a provvedimenti di divieto o limitazione di attività commerciale.

- F. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti morali necessari per l'iscrizione nel registro degli hobbisti e della propria condizione di operatore non professionale;
- G. n. 2 fotografie recenti in formato tessera;
- H. n. 2 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull'istanza e sul tesserino.
- I. la ricevuta del versamento di € 50,00, a favore del Comune di Catanzaro o dell'importo che sarà determinato dalla Giunta comunale ed aggiornato annualmente.

ART. 8 PROCEDURA DI RILASCIO E VALIDITÀ DEL TESSERINO

1. L'Ufficio competente esaminerà la documentazione e, se la richiesta risulta conforme, provvederà al rilascio del tesserino in un termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Il tesserino ha validità quinquennale, andrà vidimato annualmente, previo controllo del rispetto dei requisiti.
3. Il tesserino può essere revocato in qualsiasi momento in caso di violazione delle normative previste dal regolamento comunale o da disposizioni nazionali o regionali o in caso di perdita dei requisiti morali o di qualifica di operatore non professionale.
4. In caso di smarrimento o furto del tesserino, l'hobbista dovrà presentare una denuncia alle autorità competenti e fare richiesta di rilascio di un duplicato.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ HOBBISTICA

1. Nell'ambito delle fiere organizzate dall'Ente, l'attività hobbistica può essere svolta nelle aree e negli spazi autorizzati dal Comune di Catanzaro, nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti con apposito atto dirigenziale.
2. Per i mercatini degli hobbisti organizzati da associazioni senza scopo di lucro o associazioni di categoria, la vendita per hobby può essere svolta in apposite aree, pubbliche o private, individuate dagli stessi, che comunichino di voler organizzare un

mercato degli hobbisti in un periodo specifico e su quella determinata area, ottenendo la necessaria autorizzazione da parte dell'Ente, secondo l'iter indicato nel comma successivo;

3. Nei casi di cui al comma 2 l'organizzatore dovrà presentare apposita istanza al Suap richiedendo, contestualmente, nel caso in cui il mercato si svolga su aree pubbliche, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ed allegando l'elenco degli hobbisti presenti, i quali dovranno essere tutti iscritti al registro degli hobbisti ed in possesso di apposito tesserino. Sarà a carico dell'organizzatore il pagamento del CUP nella misura stabilita dai competenti uffici comunali;
4. Il Comune potrà individuare specifiche aree dedicate allo svolgimento delle attività hobbistiche, tenendo conto delle esigenze del territorio, del decoro urbano, della sicurezza e della viabilità. Tali aree potranno essere messe a disposizione in occasione di mercati occasionali, fiere, manifestazioni oppure potranno essere individuati spazi pubblici o privati ritenuti idonei e specificamente dedicati a questo tipo di attività.
5. L'assegnazione degli spazi all'interno delle aree autorizzate potrà avvenire secondo criteri stabiliti dal Comune, previa pubblicazione di apposito avviso.
6. L'hobbista è tenuto ad utilizzare esclusivamente lo spazio assegnato e a non occupare spazi adiacenti o di passaggio.
7. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può affidare, attraverso apposita procedura di evidenza pubblica approvata con atto dirigenziale o tramite convenzione approvata con delibera di giunta, ad associazioni senza finalità di lucro e/o ad associazioni di categoria, la gestione di un mercato per hobbisti e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione.
8. La convenzione di cui al comma precedente, dovrà prevedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, disposizioni relative a:
 - Obblighi per gli operatori
 - Durata della convenzione
 - Pagamento canone unico

- Determinazione dell'eventuale contributo economico da richiedere ai partecipanti per spese di gestione e promozione.
9. La stipula della convenzione di cui ai commi precedenti del presente articolo è demandata al dirigente del Settore Attività Economiche;
 10. L'esposizione dei beni nei mercatini degli hobbisti, deve avvenire in modo ordinato e decoroso, utilizzando strutture temporanee e facilmente removibili, che non compromettano la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.
 11. È vietato l'utilizzo di amplificatori sonori o di altre forme di pubblicità che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica o agli altri operatori.
 12. L'hobbista è tenuto a garantire la corretta informazione al pubblico in merito alla natura non professionale dell'attività e all'origine artigianale dei beni esposti.
 13. Il Comune si riserva la facoltà di stabilire il numero massimo di hobbisti ammessi nelle singole aree autorizzate, in relazione alle caratteristiche degli spazi e alle esigenze di gestione.

ART. 10 INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE AREE AUTORIZZATE

1. Il Comune di Catanzaro può individuare apposite aree pubbliche o private idonee allo svolgimento delle attività hobbistiche, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Compatibilità con la destinazione urbanistica dell'area.
 - Garanzia del decoro urbano e della quiete pubblica.
 - Salvaguardia della sicurezza e della viabilità pedonale e veicolare.
 - Accessibilità e fruibilità da parte del pubblico.
 - Eventuale presenza di infrastrutture o servizi di supporto.
 - Valorizzazione di eventi o manifestazioni locali.
 - Ascolto delle esigenze del territorio e delle categorie interessate.
2. L'individuazione delle aree autorizzate avviene con apposito atto della Giunta Comunale, previa istruttoria del Settore Attività Economiche e acquisito il parere degli uffici comunali competenti. Tale atto definisce i confini delle aree, gli orari di

svolgimento delle attività, il numero massimo di postazioni disponibili e le eventuali ulteriori prescrizioni specifiche per ciascuna area.

3. L'assegnazione delle postazioni all'interno delle aree autorizzate avviene secondo le seguenti modalità:
 - A. **Mercati Hobbistici Occasionali:** Per eventi specifici e di durata limitata, l'assegnazione delle postazioni potrà avvenire tramite avviso pubblico, nel quale saranno indicati i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione (che potranno includere, a titolo esemplificativo, l'ordine cronologico di presentazione della domanda, la tipologia di beni autoprodotti, la residenza nel Comune di Catanzaro), le modalità di presentazione delle domande e i termini di scadenza. Potrà essere prevista una riserva di postazioni a favore di particolari categorie di hobbisti.
 - B. **Aree Hobbistiche Permanenti o Periodiche:** Qualora vengano individuate aree destinate in modo più stabile allo svolgimento delle attività hobbistiche, l'assegnazione delle postazioni potrà avvenire tramite graduatoria, stilata sulla base di criteri oggettivi predefiniti nell'apposito avviso pubblico. Potranno essere previsti periodi massimi di occupazione della stessa postazione al fine di garantire la rotazione tra gli hobbisti. Tali aree potranno essere individuate con apposita delibera di giunta, previa istruttoria da parte del Settore Attività Economiche, sentiti gli uffici comunali competenti (Polizia Locale, Edilizia, Patrimonio);
 - C. **Manifestazioni ed Eventi Speciali:** In occasione di particolari manifestazioni o eventi organizzati dal Comune o in collaborazione con altri soggetti, potranno essere individuate aree dedicate all'attività hobbistica, con modalità di partecipazione e assegnazione delle postazioni definite specificamente per l'evento, con determinazione dirigenziale.
4. Il Comune si riserva la facoltà di prevedere il pagamento di una tariffa per l'occupazione delle postazioni nelle aree autorizzate, al fine di coprire i costi di gestione e manutenzione delle aree stesse, oltre il pagamento del CUP. L'entità di tale tariffa sarà stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

5. L'assegnazione della postazione è strettamente personale e non trasferibile a terzi. L'hobbista assegnatario è tenuto ad occupare personalmente la postazione durante gli orari stabiliti.
6. Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare l'individuazione delle aree autorizzate o l'assegnazione delle postazioni per motivate ragioni di pubblico interesse, sicurezza, viabilità o decoro urbano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
7. Ai sensi dell'art.28, comma 12, del D.Lgs. 31.3.1998 n.114, dell'art.50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200 n.267 verrà stabilito, con appositi atti dirigenziali:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area destinata agli hobbisti;
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, successivamente all'assegnazione dello stesso,
 - c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci,
 - d) l'orario entro il quale gli operatori che intendono partecipare devono presentarsi per l'assegnazione del posteggio;
 - e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio;
 - f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area del mercato degli hobbisti.
8. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria Ordinanza, può annullare la giornata di svolgimento del mercato degli hobbisti o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, se l'annullamento della giornata per la vendita hobbistica avviene dopo la vidimazione del tesserino, i posteggi non si considerano assegnati e pertanto agli hobbisti viene riconosciuta la validità della vidimazione per la partecipazione alla successiva giornata di svolgimento.

Art. 11 -SETTORI MERCEOLOGICI NON ASSENTIBILI

1. È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni realizzati dagli hobbisti:
 - A. materiale pornografico;
 - B. esplosivi ed armi di qualunque genere o tipo;
 - C. Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali (D.Lgs. n.42/2004)
 - D. animali
 - E. prodotti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e per motivi di decoro o interesse pubblico, siano ritenuti da escludere dall'esposizione al pubblico in zone o aree pubbliche o private, dedicate alla vendita da parte degli hobbisti.

ART. 12 OBBLIGHI DELL' HOBBISTA TITOLARE DEL TESSERINO

1. Il titolare del tesserino ha l'obbligo di esibire il documento su richiesta degli agenti di polizia locale o di altri organi di controllo competenti durante lo svolgimento dell'attività hobbistica.
2. Il titolare del tesserino deve garantire che l'attività venga svolta nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, e mantenere decorosi gli spazi pubblici in cui esercita l'attività.
3. Gli hobbisti sono tenuti a rispettare gli orari di svolgimento delle attività stabiliti dal Comune e a non occupare spazi pubblici senza autorizzazione.

ART. 13 SANZIONI

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, il titolare del tesserino può essere soggetto a sanzioni amministrative, che vanno dalla sospensione temporanea alla revoca del tesserino, in funzione della gravità dell'infrazione.

2. In caso di recidiva o violazioni gravi, si potrà procedere con la revoca definitiva del tesserino e l'impossibilità di svolgere attività hobbistica sul territorio comunale.

Art. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Fino alla data di istituzione del Registro e del tesserino, la partecipazione ai mercati ed alle fiere da parte degli hobbisti, potrà avvenire sulla base di una autocertificazione comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti vistato dal Settore Attività Economiche del Comune di Catanzaro;
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge nazionali, regionali e locali vigenti.
3. Il Comune di Catanzaro si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione all'evoluzione della normativa o alle esigenze del territorio.

Il Dirigente

Dott.ssa Benedetta De Vita

